



## Provincia di Lodi

### COMMISSIONE DI INDAGINE CONOSCITIVA

#### **Art. 1**

##### **(Istituzione e finalità)**

1. Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per il funzionamento del consiglio Provinciale, è istituita la Commissione consiliare d'indagine conoscitiva per l'esame del procedimento amministrativo del Settore Tutela Territoriale ed ambientale che ha dato luogo al procedimento giudiziario in corso di espletamento.
2. La Commissione persegue il fine di conoscere gli atti costituenti il suddetto procedimento al fine di valutarne la conformità alle leggi, regolamenti, circolari, ecc.,

#### **Art. 2**

##### **(Composizione e insediamento)**

1. La Commissione è composta da 1 rappresentante per ogni gruppo consiliare che avrà un peso pari al numero dei consiglieri appartenenti al gruppo.
2. Il Presidente del Consiglio convoca la Commissione per la prima riunione nella quale dovrà essere nominato il Presidente.

#### **Art. 3**

##### **(Poteri)**

1. La Commissione d'indagine, per l'espletamento del proprio mandato, ha facoltà di sentire il Presidente della Giunta e gli assessori, e verrà coadiuvata dal Dirigente del Settore Tutela Territoriale ed Ambientale e dal Direttore Generale che ne curerà la verbalizzazione.

2. La Commissione può acquisire tramite la Segreteria Generale tutti gli atti deliberativi e d'ufficio attinenti al procedimento oggetto della propria attività, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

#### **Art. 4**

##### **(Elezione del Presidente - Validità delle riunioni)**

1. La Commissione, nella sua prima riunione, elegge il Presidente. Viene eletto Presidente della Commissione il Commissario che ha ottenuto il maggior numero di voti/delega. In caso di parità, si procede ad un'ulteriore votazione limitata ai candidati che siano risultati pari. In caso di ulteriore parità, è dichiarato eletto il commissario più anziano di età.
2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione.
3. L'avviso di convocazione con l'ordine dei lavori è comunicato ai componenti della Commissione almeno tre giorni prima della riunione.

#### **Art. 5**

##### **(Funzioni di segreteria)**

1. Per lo svolgimento dei propri lavori e per il supporto tecnico-amministrativo la Commissione si avvale della struttura e dei servizi logistici della Segreteria Generale e della Segreteria del Consiglio.

#### **Art. 6**

##### **(Termine)**

1. La Commissione termina i suoi lavori entro due mesi dalla data di insediamento fatta salva una eventuale valutazione in ordine alla concreta disponibilità degli atti del procedimento.
2. In ogni caso la Commissione dovrà presentare una relazione sullo stato dei lavori entro la fine dell'anno.
3. Al termine dei lavori la Commissione redige una relazione finale al Consiglio. I commissari dissenzienti possono redigere una o più relazioni di minoranza.